Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 dicembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(6753)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1138.
Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:

		Celibi	Ammogliati
Ispettori generali capi . .	L.	240.000	360.000
Questori	»	230.000	350.000
Vice questori	»	220.000	340.000
Commissari capi	»	210.000	325.000
Commissari	»	195.000	310.000
Commissari aggiunti . . .	»	160.000	285.000
Vice commissari e vice commissari in prova	»	125.000	250.000

Le misure dell'indennità previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non è, invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57.

All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139.
Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disciplina dell'assistenza creditizia ai dipendenti statali

Art. 1.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:

a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;

b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonchè ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.

La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e passività gestite dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, comprese le operazioni dirette di cessione in ammortamento, nonchè la quota di patrimonio riferibile alla garanzia delle operazioni in corso.

I trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente sono disposti con decreto del Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrerà in vigore la presente legge.

Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potrà esercitare alcuna attività creditizia.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno da parte del Tesoro le somministrazioni di fondi autorizzate a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dalla legge 24 febbraio 1955, n. 62.

Le somme che alla stessa data risulteranno a debito del Fondo per il credito, in applicazione della citata legge e di altri precedenti provvedimenti, saranno restituite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, unitamente agli interessi maturati sino al giorno precedente l'inizio del rimborso, in quindici annualità costanti comprensive di capitale ed interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data dell'ultima somministrazione effettuata a favore del Fondo per il credito al tasso di interesse del 4 per cento.

Art. 3.

Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibili in sessanta mensilità verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto.

Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal relativo regolamento, per i prestiti diretti già concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo è dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Tale contributo è rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

Art. 4.

Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianità di anni quattro di servizio permanente.

Detta concessione è estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo quattro anni dalla promozione a brigadiere.

Art. 5.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad investire la disponibilità del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all'art. 1 lettera *b*) ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè il contributo previsto dall'art. 3 della presente legge.

Con decorrenza dal 1° luglio 1956, il contributo di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte alla Opera di previdenza.

Art. 6.

La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dagli articoli 26 e 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La misura della quota per rischi di insolvenza sarà comunque sottoposta a revisione, per l'eventuale riduzione, al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.

Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale unica, che secondo le norme dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, viene assunto a base del trattamento stesso.

Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado, si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.

Art. 7.

Alla attività creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in ap-

plicazione della presente legge, del n. 5 dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto *g*) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è preposto un Comitato speciale per il credito col compito:

a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera *b*), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;

f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Per i prestiti di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potrà comunque superare il tasso del 6,50 per cento.

I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti *b*) e *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Il Comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

Alle sedute del Comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal Collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo.

Il Comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti *b*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7

Per i lavori relativi ai punti *a*) e *d*) del precedente articolo, il Comitato si suddivide in due Sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

I due Sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

E' deferito al Comitato l'esame dei casi in cui i due Sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

Art. 9.

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Art. 10.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchè dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17

Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Art. 11.

Le attività patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonchè gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attività creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Per lo speciale servizio del credito è istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.

TITOLO II

Miglioramenti e modifiche
al trattamento di previdenza dei dipendenti statali

Art. 12.

Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita, è ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1956.

L'aliquota di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità è, nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico.

Art. 13.

L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquida-

zione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purchè la durata della reiscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base dell'aliquota stabilita dal precedente art. 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.

Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, contenute nell'art. 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reiscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956. Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino più favorevoli per gli interessati.

Art. 14.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità, conferiti e da conferirsi ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni sono, con effetto dal 1° luglio 1956, riversibili successivamente e nell'ordine indicato dalle dette disposizioni, a tutti i superstiti o gruppi di superstiti dell'iscritto aventi diritto, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni medesime. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto abbia dato o dia luogo al trattamento di pensione normale o di privilegio, in mancanza di superstiti con diritto alla relativa riversibilità o quando questi vengono a cessare, si fa luogo alla concessione dell'assegno vitalizio ai superstiti o gruppi di superstiti aventi diritto.

L'ultimo comma dell'art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è soppresso.

Il secondo comma dell'art. 16 del testo unico sopracitato, sostituito dall'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è abrogato. L'assegno vitalizio compete alla vedova anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto, purchè il matrimonio stesso sia durato almeno un anno, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Il superstite dell'iscritto, avente diritto a pensione indiretta o di riversibilità, ha facoltà di optare per la concessione dell'assegno vitalizio qualora quest'ultimo risulti più favorevole.

Art. 15.

L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, è elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva.

Per gli stessi casi del precedente comma:

a) viene sostituita, alla tabella di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilità a favore dei superstiti aventi diritto;

b) è elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127;

c) è concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di riversibilità, che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

Art. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1° luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardate dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

Art. 17.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1° luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15, prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente art. 16. L'importo annuo così risultante in nessun caso può essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del 16 per cento. L'eventuale differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

Art. 18.

L'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:

1) ex dipendenti cessati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;

2) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

3) prole orfana senza pensione (prole minorenne, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);

4) i genitori;

5) i fratelli e le sorelle inabili.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo ».

Art. 19.

Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente art. 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.

Art. 20.

Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:

84.000, per gli assegni vitalizi diretti;

78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;

72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18.

L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

Art. 21.

La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.

Art. 22.

I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilità. La tredicesima mensilità dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre è determinata in base agli importi predetti.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Tabella degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilità a favore dei superstiti aventi diritto relativi ai casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956.

Ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto	Importo annuo per 12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore dei superstiti appartenenti	
	alla vedova	agli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle
fino a L. 420.000	54.000	45.000
da L. 420.001 fino a L. 540.000	72.000	60.000
» » 540.001 » » 660.000	90.000	75.000
» » 660.001 » » 780 000	108.000	90.000
» » 780.001 » » 900 000	126.000	105.000
» » 900.001 » » 1.020 000	144.000	120.000
» » 1.020.001 » » 1.140.000	162.000	135.000
» » 1.140.001 » » 1.260 000	180.000	150.000
» » 1.260.001 » » 1.380.000	198.000	165.000
» » 1.380.001 » » 1.500.000	216.000	180.000
» » 1.500.001 » » 1.620.000	234.000	195.000
» » 1.620.001 » » 1.740.000	252.000	210.000
oltre L. 1.740.000	270.000	225.000

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1957.

Composizione del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 1957-1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e delle Associazioni sindacali interessate;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, il Consiglio superiore delle miniere è così composto:

Penta prof. ing. Francesco, presidente;

Belli avv. Giuseppe, D'Alessandro prof. dott. Luigi e Mattei dott. Enrico, esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

Di Pace prof. dott. Pasquale e Polistina dott. Ferdinando, designati dal Consiglio di Stato;

Gortani prof. Michele, Ippolito prof. Felice e Medici prof. Mario, esperti nelle discipline geologiche e minerarie;

Merla prof. Giovanni e Onorato prof. Ettore, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Binetti ing. Andrea e Faina dott. Carlo, in rappresentanza degli industriali minerari;

Bacci per. min. Giuseppe e Craviotto Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori minerari;

Falini prof. Filippo, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

Amari dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Melgiovanni dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bottiglieri ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Palumbo ing. Ermanno, in rappresentanza del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Il prof. Gortani Michele è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1957

GRONCHI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1957
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391

(6668)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.

Conferma in carica di un rappresentante del Tesoro in seno al Collegio sindacale dell'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1954;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del 6 settembre 1954, con il quale il dott. Attilio Sanfilippo è stato nominato sindaco effettivo del citato Istituto per il triennio 1954-1957;

Considerato che occorre provvedere alla conferma del sindaco predetto per il triennio successivo;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Attilio Sanfilippo è confermato nella carica di sindaco effettivo dell'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo.

Il predetto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6743)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1957.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Livorno, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto il terzo elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 2 aprile 1955, n. 9375;

Visto il quarto elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 13 gennaio 1956, n. 1255,

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia compilato dall'Ufficio del genio civile di Livorno;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Livorno;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1957

Il Ministro: TOGNI

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
257	Sorgente « Padulelle »	Botro Fortulla	Rosignano Marittimo	L'intera resa idrica della sorgente.
258	Sorgente Tavola I	Fosso della Tavola	Marciana	Id.
259	Sorgente Tavola II	Id.	Id.	Id.
260	Sorgente Tavola III	Fosso Guazzaculo	Id.	Id.
261	Sorgente Guazzaculo	Id.	Id.	Id.
262	Sorgente Troppolo	Fosso della Perite di Cuiello	Id.	Id.
263	Sorgente Bollero I	Fosso del Castagnola	Id.	Id.
264	Sorgente Bollero II	Id.	Id.	Id.
265	Sorgente Lori	—	Id.	Id.
266	Sorgente Madonna del Monte	Fosso delle Ordicole	Id.	Id.
267	Sorgente Serra	Id.	Id.	Id.
268	Sorgente Buco	Fosso di Pedatta	Id.	Id.
269	Sorgente di Napoleone	Fosso di San Gerbone	Id.	Id.
270	Sorgente Nivera	Valle della Nivera	Id.	Id.
271	Sorgente Serrana	Fosso di Santina	Id.	Id.
272	Sorgente Feno A	Fosso del Feno	Id.	Id.
273	Sorgente Feno B	Id.	Id.	Id.
274	Sorgente Feno C	Id.	Id.	Id.
275	Sorgente Felici	Fosso di Marciana	Marciana Marittima	Id.
276	Sorgente Gualdo	Id.	Id.	Id.
277	Sorgente Acqua Calda	—	Id.	Id.
278	Sorgente Casotto I	Fosso Campotonto	Campo nell'Elba	Id.
279	Sorgente Casotto II	Id.	Id.	Id.
280	Sorgente Costa alla Chiesa	Fosso San Francesco	Id.	Id.
281	Sorgente Gualdicciolo	Id.	Id.	Id.
282	Sorgente Santelmo	Id.	Id.	Id.
283	Sorgente Scopa	Id.	Id.	Id.
284	Sorgente Tiratoio	Fosso Bovalico	Id.	Id.
285	Sorgente Tiratoio San Pietro	Id.	Id.	Id.
286	Sorgente Piana Canale	Fosso di Oltano	Id.	Id.
287	Sorgente Oltano	Id.	Id.	Id.
288	Fonte Chiavetta	Fosso di Vallebuia	Id.	Id.
289	Sorgente Malocci	Fosso di Malocci	Id.	Id.
290	Sorgente Macinelle	Fosso dell'Inferno	Id.	Id.
291	Sorgente Filicaie	Id.	Id.	Id.
292	Sorgente Schiumoli	Fosso Bucine	Portoferraio	Id.
293	Sorgente Schiumoli	Id.	Id.	Id.
294	Sorgente Bucine	Id.	Id.	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
295	Fonte Burelli	Fosso del Molino	Capoliveri	L'intera resa idrica della sorgente.
296	Fonte Canale	Id.	Id.	Id.
297	Sorgente Acquacalda Lacona	Id.	Id.	Id.
298	Sorgente Catenacci	Fosso dei Catenacci	Portoferraio	Id.
299	Fonte dei Canali	Id.	Rio nell'Elba	Id.
300	Sorgente Serrantone	Id.	Rio Marina	Id.
301	Sorgente Volterraio	Fosso del Molinaccio	Portoferraio	Id.
302	Sorgente Acquacavallo	Fosso Acquacavallo	Id.	Id.
303	Sorgente Val di Piano	Id.	Id.	Id.
304	Fonte di Quirico	Id.	Id.	Id.
305	Fonte al Prete	Id.	Id.	Id.
306	Sorgente Acquaviva	Fosso Acquaviva	Porto Azzurro	Id.
307	Fosso Spartaia	Mare Tirreno	Marciana	Dallo sbocco in mare alle sue origini.
308	Acque sotterranee	—	Marciana Marittima	Torre Villa Galanti Confine col comune di Marciana nel punto di incrocio col torrente di Marciana Villetta Anselmi Punta della Crocetta.
309	Id.	—	Campo nell'Elba	Torre della Marina Casa Piastraia Casa Ciampone Casa Aiale Casa Lecciola Casa Nuova San Mamiliano Casa Sugherelli - Oratorio Santa Trinità - Palazzo Ponte Pila Casa Nuova Casa Filetto Casa La Foce.
310	Id.	—	Capoliveri	Mare Casa Tallinucci Madonna della Lacona Casa Marini Casa Riccio Cantone Moletto.
311	Id.	—	Porto Azzurro	Il tratto vallivo del Bacino del fosso Reale fino alla località Molinello.
312	Id.	—	Rio Marina Rio nell'Elba	Santa Filomena Casa Carmine San Francesco Rio Elba Le Fabbriche Rio Marina.
313	Id.	—	Portoferraio	Villa Bigeschi La Villa Acquabona Casa Bollano Casa Rossa Casa Fantolini Santo Stefano (diruto) Casa Le Anime Villa Toscanelle Mare.
314	Id.	—	Id.	Pianura della Biodola per la larghezza di metri 250 dal mare e la lunghezza di m. 750 fino alla strada di Scaglieri.

Roma, addì 25 novembre 1957

Visto, il Ministro: TOGNI

(6693)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Orvieto e terreni circostanti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 novembre 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente l'abitato comunale di Orvieto e terreni circostanti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Orvieto;

Vista l'opposizione prodotta dal sindaco di Orvieto contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con l'abitato comunale, con i resti etruschi e romani, con gli innumerevoli capolavori d'arte sacra romanici e gotici, con il mirabile edificio del Duomo, con le strade e piazze che conservano suggestive costruzioni, testimoni dell'arte medioevale e rinascimentale, oltre a formare per la sua particolare posizione sul ripiano di un'alta rupe emergente sulla Piana del Paglia, un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica, costituisce un insieme di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ed offre altresì numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Orvieto, così delimitata: partendo dall'incontro della statale n. 71 con la ferrovia Roma-Firenze, segue questa verso nord, fino ad incontrare la strada vicinale per il podere Noce, indi verso sud fino alla strada comunale di Piano, che si segue fino alla strada comunale di Sferracavallo, lungo la quale si giunge alla strada comunale Piana della stazione, quindi strada comunale per Abbadia, sino ad incontrare la strada provinciale Bagnoregio, che segna il limite a sud-est, raggiungendo la statale n. 71 fino all'incrocio di questa con la ferrovia Roma-Firenze (come dalla unita planimetria dell'Istituto geografico militare, foglio n. 130 III S. E. in riproduzione fotografica), oltre a parte del foglio catastale n. 188 pure allegato, e cioè le particelle numeri 1, 2, 3, 104, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, 119, 130, 92, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 62, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Orvieto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 novembre 1957

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Terni

Oggi 29 novembre 1955, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Terni, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze panoramiche, naturali e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ORVIETO. — Vincolo dell'abitato e zone limitrofe;

(*Omissis*).

Alle ore 15, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione provinciale di Terni per la tutela della bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, dopo ampia discussione;

Visto che l'intero abitato di Orvieto, con resti etruschi e romani, con innumerevoli capolavori d'arte sacra romanici e gotici, che culminano nel mirabile edificio del Duomo, miracolo d'arte e di fede, con caratteristiche vie, lungo le quali si allineano case basse e irregolari in tufo o in basalto, che creano sovente pittoresche prospettive e con strade e piazze che conservano suggestive costruzioni, testimoni dell'arte medioevale e rinascimentale, forma tutto un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, fondendosi ivi mirabilmente la posizione ed il vario andamento naturale della città all'espressione del lavoro umano rappresentato da un susseguirsi di opere d'arte sorte attraverso i secoli;

Visto che tale meraviglioso complesso di immobili, per la sua particolarissima posizione sul ripiano di un'alta rupe rossastra di tufo, dalle pareti a picco, emergente come una isola sulla Piana del Paglia, costituisce, con le verdeggianti zone limitrofe, che le fanno da mirabile cornice, una singolare bellezza panoramica;

Osservato inoltre che esistono numerosi punti di belvedere pubblici, sia esterni che interni alla città, dai quali può godersi la suddetta bellezza panoramica ed altre splendide suggestive vedute verso la valle del rio Povero e la valle del Paglia;

Rilevata la necessità di tutelare sia il sopradetto meraviglioso complesso di cose immobili, considerato anche come quadro naturale, sia i punti di belvedere che esso racchiude e che ne permettono la visione;

All'unanimità propone di far soggiacere a vincolo, ai sensi degli articoli 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 9, numeri 4 e 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, l'abitato di Orvieto con le zone limitrofe, il tutto racchiuso entro la seguente delimitazione:

partendo dall'incontro della statale n. 71 con la ferrovia Roma-Firenze, segue questa verso nord, fino ad incontrare

la strada vicinale per il podere Noce, indi verso sud fino alla strada comunale del Piano, che si segue fino alla strada comunale di Sferracavallo, lungo alla quale si giunge alla strada comunale Piana della stazione, quindi strada comunale per Abbadia, sino ad incontrare la strada provinciale Bagnoregio, che segna il limite a sud-est, raggiungendo la statale n. 71 fino all'incrocio di questa con la ferrovia Roma-Firenze (come dalla unita planimetria dell'Istituto geografico militare, foglio n. 130 III S. E. in riproduzione fotografica), oltre a parte del foglio catastale n 188 pure allegato, e cioè le particelle numeri 1, 2, 3, 104, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, 119, 130, 92, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 62.

Il presidente: Giovanni POSSENTI CASTELLI

Il segretario: Augusto PERACCHINI

(6718)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1957.

Limite massimo di velocità di 40 km. orari in alcune strade del comune di Luino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono mantenere al corso XXV Aprile, via Vittorio Veneto e via XV Agosto, del comune di Luino;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari nelle seguenti strade del comune di Luino: corso XXV Aprile, via Vittorio Veneto e via XV Agosto.

Roma, addì 14 ottobre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(6754)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1957.

Divieto dell'uso in pubblico di divise e uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1958 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1957

Il Ministro: TAMBRONI

(6775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « statistica » presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano è vacante la cattedra di « statistica » cui l'Università stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al rettore dell'Università predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6762)

Vacanza della cattedra di « istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Parma è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6763)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1957, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, è accolto il ricorso straordinario avanzato dalla signora Farina Luigia in proprio e nella qualità di erede del defunto marito Cabassi Giovanni, nonchè come legale rappresentante del figlio minore Carlo, e dal sig. Cabassi Giuseppe.

(6758)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente valorizzazione Fucino

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Ortucchio (L'Aquila), di complessivi ettari 1560.73.70, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 907 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 15 settembre 1951 supplemento ordinario nei confronti della ditta TORLONIA Alessandro fu Carlo, anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro TORLONIA e Annamaria TORLONIA in BORGHESE fu Alessandro, Annamaria e Giulia TORLONIA fu Carlo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 301.761.399,35 (lire trecentounomilionisettecentosessantunomilatrecentonovantanovemila e cent. 35), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 6 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio di mappa 1 N. di mappa 1 Seminativo I A Ha. 35.26.90 Reddito dominicale L. 29.393,93.

Corrige

Foglio di mappa 1 N. di mappa 1 Seminativo I A Ha. 35.62.90 Reddito dominicale L. 29.393.93.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cerchio (L'Aquila), di complessivi ettari 775.66.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 906 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 15 settembre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta TORLONIA Alessandro fu Carlo anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro TORLONIA e Annamaria TORLONIA in BORGHESE fu Alessandro, Annamaria e Giulia TORLONIA fu Carlo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 142.089.984,10 (lire centoquarantaduemilioniottantanovemilanovecentottantaquattro e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 6 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro dei comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), di complessivi ettari 2302.22.90, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 908 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 15 settembre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta TORLONIA Alessandro fu Carlo anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro TORLONIA e Annamaria TORLONIA in BORGHESE fu Alessandro. Annamaria e Giulia TORLONIA fu Carlo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in lire 467.387 795 (lire quattrocentosessantasettemilionitrecentottantasettemilasettecentonovantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5 comma terzo della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 6 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6731)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 281

Corso dei cambi del 6 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,77	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	644,10	643,75	644 —	643,75	643,70	664,15	643,75	644 —	644 —	643,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,80	145,795	145,70	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,47	90,45	90,40	90,40	90,30	90,45	90,41	90,50	90,45	90,40
Kr. N.	87,50	87,40	87,45	87,45	87,40	87,48	87,44	87,50	87,46	87,40
Kr. Sv.	120,82	120,76	120,75	120,7625	120,70	120,81	120,75	120,80	120,82	120,80
Fol.	164,91	164,93	164,93	164,96	164,90	164,90	164,93	164,90	164,91	164,85
Fr. B[illegible]	12,51	12,515	12,515	12,518	12,51	12,52	12,51625	12,50	12,51	12,51
Fr. Fr.	148,65	148,35	148,35	148,40	148,10	148,37	148,37	148,50	148,41	148,30
Fr. Sv. acc.	142,72	142,64	142,66	142,67	142,70	142,71	142,67	142,80	142,70	142,65
Lst.	1750,55	1749,75	1749,75	1749,875	1749 —	1751,50	1749,875	1750,50	1750,62	1750 —
Dm. occ.	148,72	148,72	148,76	148,71	148,65	148,80	148,73	148,90	148,80	148,75
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,02	24,03	24 —	24,03	24,03	24,05	24,03	24,02

Media dei titoli del 6 dicembre 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,625
Id. 3,50 % 1902	62,10
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,725
Id. 5 % 1936	96,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,70

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	643,75
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,405
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	120,757
1 Fiorino olandese	164,945

Valuta	
1 Franco belga	12,517
100 Franchi francesi	148,385
1 Franco svizzero acc.	142,67
1 Lira sterlina	1749,875
1 Marco germanico	148,72
1 Scellino austriaco	24,03

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 6.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	72510	6.055 —	Gardini *Anita*, di Enea, nubile, dom. a Torino, vincolato per dote.	Gardini *Anna*, ecc., come contro.
P. R. 3.50 % (1934)	355791	12.071,50	Varoli Federigo di Corrado, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varoli *Egilda*, *Fenenna*, *Sesta* e Amina fu Federigo, nubili.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varoli *Maria*, *Elena*, *Anita* e Amina fu Federigo, nubili.
Rendita 5 % (1935)	158421	2.400 —	Buonanno Rosa di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Solofra (Avellino), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Buonanno Maria e *Raffaela* fu Michele.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Buonanno Maria e *Maria Raffaela* fu Michele.
Id.	177397	1.605 —	De Pascale Maria di *Enrico* moglie di Di Blasi Carmine, domiciliata in Capaccio (Salerno), vincolato per dote.	De Pascale Maria di *Errico*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	1706	2.500 —	Tavolaj Camilla fu Antonio, moglie di Cattaneo *Paolo* fu Edoardo, domiciliata in Torino, vincolato per dote.	Tavolaj Camilla fu Antonio, moglie di Cattaneo *Alfonso Paolo* fu Edoardo, ecc., come contro.
Id.	1707	250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	28408	1.500 —	De Stefano *Domenico* fu Rocco, domiciliato a Corleto Perticara (Potenza).	De Stefano *Giuseppe Domenico* fu Rocco, domiciliato a Corleto Perticara (Potenza).
Id.	28409	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28413	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28414	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28415	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28438	65 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28441	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28442	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28443	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172289	440 —	Briguglio Rosaria fu Giacomo moglie di *Faraci* Pasquale, domiciliata in Messina, vincolato per dote.	Briguglio Rosaria fu Giacomo, moglie di *Farace* Pasquale, domiciliata in Messina, vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	140593	322 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171518	637 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1965)	262	44.750 —	Borzacchiello Carmine fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre *Di Rubbio* Elisa fu Domenico vedova Borzacchiello.	Borzacchiello Carmine fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre *Di Rubbo* Elisa fu Domenico vedova Borzacchiello.
Id.	263	44.750 —	Borzacchiello Concetta fu Aniello, minore, ecc., come sopra.	Borzacchiello Concetta fu Aniello, minore, ecc., come sopra.
Id.	264	44.750 —	Borzacchiello Carmela fu Aniello, minore, ecc., come sopra.	Borzacchiello Carmela fu Aniello, minore, ecc., come sopra.
Id.	265	44.750 —	Borzacchiello Lucia fu Aniello, minore, ecc., come sopra.	Borzacchiello Lucia fu Aniello, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	159801	444,50	Nascimbene *Irene* fu Carlo moglie di Massazza Marcello, domiciliata a Pinarolo Po (Pavia), vincolato per dote.	Nascimbene *Maria Irene* fu Carlo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 19 novembre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(6496)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio successivo (registro n. 5 Presidenza, foglio n. 344) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 24 maggio 1957, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nella carriera del personale direttivo del Commissariato per il turismo;

Visto l'art. 10 del decreto sopra citato;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva del Commissariato per il turismo, indetto con decreto 1° febbraio 1957, è costituita come segue:

Presidente:

Catenacci dott. Corrado, consigliere di Stato.

Membri:

Morselli prof. Emanuele, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Palermo;

De Cupis prof. Adriano, ordinario di diritto civile presso l'Università di Perugia;

Delli Priscoli dott. Tommaso, capo del personale del Commissariato per il turismo;

Stoppani dott. Fernando, ispettore generale della carriera direttiva del Commissariato per il turismo.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Ettore Balsamo, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva del Commissariato per il turismo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1957
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 126

(6765)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso speciale per esami a quattro posti e del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale dei Provveditorati agli studi, indetti con decreto Ministeriale 15 maggio 1957.

a) Le prove scritte del concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi (indetto per il reclutamento del personale, avente conoscenza della lingua tedesca, da destinarsi negli Uffici scolastici provinciali della Regione del Trentino-Alto Adige) avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 8, 9, 10 e 11 gennaio 1958;

b) Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe nello stesso ruolo, avranno luogo nei giorni 13, 14, 15 gennaio 1958 nella medesima sede ed alla stessa ora.

(6766)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 30274/3ª del 20 aprile 1956, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Brindisi al 30 novembre 1955;

Visto, altresì il proprio decreto 23 aprile 1957, n. 6548, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, successivamente modificato parzialmente con l'altro 25 giugno 1957, n. 20420;

Visto il successivo decreto n. 29825 del 12 ottobre 1957, con il quale venivano ammessi al concorso sessantaquattro concorrenti;

Vista la graduatoria presentata dalla anzidetta Commissione, quale risulta dal relativo verbale n. 8 del 29 ottobre 1957;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati a posti di veterinario condotto di cui al decreto prefettizio citato in narrativa:

1. Coliolo dott. Emilio . . . . . punti 55,02
2. Leo dott. Vito Nicola . . . . . » 54,18
3. Caniglia dott. Giovanni . . . . . » 54,03
4. D'Addario dott. Domenico . . . . . » 51,59
5. Bortone dott. Luigi . . . . . » 50,48
6. Miranda dott. Luigi . . . . . » 49,03
7. Galati dott. Giacomo . . . . . » 47,62
8. Masi dott. Natale . . . . . » 47,57
9. Jervoglini dott. Giuseppe . . . . . » 47,12
10. Boscia dott. Severino . . . . . » 46,75
11. Girardi dott. Pietro . . . . . » 46,37
12. Guarnieri dott. Piero . . . . . » 46,28
13. Villani dott. Giuseppe . . . . . » 46,14
14. Maffei dott. Mario . . . . . » 45,98
15. Finzi dott. Alessandro . . . . . » 45,50
16. Dello Joio dott. Tristano . . . . . » 45,03
17. Speranza dott. Fernando . . . . . » 44,12
18. D'Adorante dott. Vincenzo . . . . . » 44,11
19. Cinone dott. Franco . . . . . » 43,66
20. Gaggiano dott. Michelangelo . . . . » 43,50
21. Aprile dott. Giovanni . . . . . » 43,20
22. Santoriello dott. Silvio . . . . . » 42,75
23. Mastro dott. Francesco . . . . . » 42,41
24. D'Apolito dott. Stefano . . . . . » 41,56
25. Rini dott. Romualdo . . . . . » 40,56
26. Feola dott. Mario . . . . . » 39,94
27. La Pace dott. Giovanni . . . . . » 39,55
28. Primativo dott. Arcangelo . . . . . » 39,20
29. Timpone dott. Eliseo . . . . . » 37,25
30. Preziosa dott. Mauro . . . . . » 37,22
31. Greco dott. Leonardo . . . . . » 36,10
32. Falbo dott. Ugo . . . . . » 36,00
33. Spina dott. Giuseppe . . . . . » 35,62
34. D'Oria dott. Angelo . . . . . » 35,60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 18 novembre 1957

Il prefetto: NOVELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 32481/Vet del 18 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1955, di cui al bando n. 30274 del 20 aprile 1956;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicate dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Coliolo dott. Emilio: San Michele Salentino;
2) Leo dott Vito: San Vito dei Normanni;
3) Caniglia dott. Giovanni: Latiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 18 novembre 1957

Il prefetto: NOVELLO

(6714)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, indetto con decreto n. 18368, del 19 aprile 1955;

Visto che la predetta Commissione ha proceduto all'espletamento dei lavori inerenti al concorso di che trattasi ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso medesimo secondo le disposizioni vigenti in materia,

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia, i quali hanno conseguita la idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Guarnaccia dott. Ubaldo	punti	52,975	su 100
2. Petescia dott. Francesco	»	52,400	»
3. Bucci dott. Nicola	»	52,350	»
4. Criara dott. Pietro	»	50,464	»
5. Fiocca dott Vittorio	»	48,750	»
6. Di Stefano dott. Nicola	»	48,554½	»
7. Perrella dott. Carlo Alberto	»	48,533	»
8. Paduano dott. Michele	»	47,612	»
9. Porrone dott. Domenico	»	47,217	»
10. Pellegrino dott. Domenico	»	46,200	»
11. Piano dott. Giovanni	»	46,098	»
12. D'Abramo dott. Emanuele Ugo	»	45,750	»
13. Durante dott. Amedeo	»	45,500	»
14. Carugno dott. Luigi	»	45,025	»
15. Larciprete dott. Pasquale	»	45,000	»
16. Mazzocco dott. Elio	»	44,549	»
17. Durante dott. Mario	»	44,500	»
18. La Banca dott. Cosimo	»	44,000	»
19. Iaconelli dott. Angelo	»	43,000	»
20. Tagliaferri dott. Carmine	»	42,333	»
21. Zanna dott. Mario	»	42,300	»
22. Mancini dott. Antonio	»	42,000	»
23. Marinetti dott. Paolo	»	41,825	»
24. Pizzicoli dott. Martino	»	41,500	»
25. Aldorasi dott. Beniamino	»	41,432	»
26. Mascione dott. Decio	»	39,900	»
27. Giuliano dott. Camillo	»	39,850	»
28. Giangiacomo dott. Pierino	»	39,750	»
29. De Luca dott. Antonio	»	39,350	»
30. Musacchio dott. Luigi	»	39,083	»
31. Coia dott. Carmine	»	38,766	»
32. Caporaso dott. Eumene	»	38,590	»
33. Iannelli dott. Giuseppe	»	38,500	»
34. Anzovino dott. Gaetano	»	35,600	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 25 novembre 1957

Il prefetto: SABINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 58209, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito la idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dai candidati medesimi;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori dei posti di medico condotto, di cui al concorso sopracitato, a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Guarnaccia dott. Ubaldo: Cantalupo nel Sannio;
2) Petescia dott. Francesco: Forlì del Sannio;
3) Bucci dott. Nicola: Pescolanciano;
4) Chiara dott. Pietro: Tufara;
5) Fiocca dott. Vittorio: Poggio Sannita;
6) Di Stefano dott. Nicola: Lupara;
7) Perrella dott. Carlo Alberto: San Massimo;
8) Paduano dott. Michele: Macchia Valfortore;
9) Porrone dott. Domenico. Campolieto;
10) Pellegrino dott. Domenico: Salcito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 25 novembre 1957

Il prefetto: SABINO

(6738)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visti gli articoli 44 e 45 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1957, n. 10113 col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956 è costituita come segue:

Presidente:

Fusco avv. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;

Galassi prof. dott. Carlo, libero docente in patologia medica;

Colalè dott. Antonino, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Orvieto;

Tonietti dott. Mario, medico condotto.

Segretario:

Vannuzzi dott. Angelo, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori, presso la prefettura di Terni non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Terni, addì 14 novembre 1957

Il prefetto: SPECIALE

(6587)

PREFETTURA DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il proprio decreto n. 3162 San., in data 14 maggio 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, avente per oggetto il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Preso atto delle designazioni e delle proposte formulate dall'Ordine dei medici della Provincia e dai sindaci dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Capasso dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Scaglione prof. Salvatore, docente di ostetricia;
Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale capo;
Provenzal prof. Alessandro, docente di ostetricia;
Mannucci Cappugi Ortensia, ostetrica condotta.

Segretario:
Assennato dott. Paolo, consigliere di 2ª classe, in servizio presso la prefettura di Firenze.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Firenze, addì 20 novembre 1957

Il prefetto: ADAMI

(6639)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il proprio decreto n. 2852 San., in data 17 maggio 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, avente per oggetto il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Preso atto delle designazioni e delle proposte formulate dall'Ordine dei medici della Provincia e dai sindaci dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Capasso dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Severi prof. Antonio, docente di patologia chirurgica;
Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale capo;
Giannoni prof. Alberto, primario del reparto medico dell'Arcispedale Santa Maria Nuova;
Sassoli dott. Renzo, medico condotto.

Segretario:
Finocchiaro dott. Angelo, consigliere di 2ª classe in servizio presso la prefettura di Firenze.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Firenze, addì 20 novembre 1957

Il prefetto: ADAMI

(6640)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.